

ALLEGATO 2.1

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AVVIO DELL'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

settembre 2025

Sommario

1.	Finalità del documento	3
2.	Principi generali	4
2.1	Ulteriori disposizioni per le Direzioni generali del Ministero	6
2.2	Ulteriori disposizioni per i Soggetti attuatori	6
3.	Ulteriori documenti	10

1. Finalità del documento

La presente nota è volta a fornire delle informazioni pratiche per la realizzazione degli interventi di competenza del MIT finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, il PNRR, disciplinato a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/241 relativo al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation EU), è caratterizzato da specifiche condizioni e determinati adempimenti che, in diversi casi, presentano delle caratteristiche innovative rispetto a quanto già previsto in base alla legislazione nazionale e comunitaria vigente per la realizzazione dei progetti a valere sulle risorse di bilancio ordinario o della politica di coesione nazionale ed europea.

Trattandosi di un piano strategico e di *performance* di lungo periodo, ma da attuarsi in un breve lasso temporale (con scadenze concordate con la Commissione UE da raggiungere non oltre il 2026), si rende pertanto necessaria la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali¹.

Al fine di standardizzare i processi di attuazione, quindi, si ritiene utile fornire indicazioni sugli **elementi essenziali** di cui tener conto per l'attuazione degli investimenti, con specifico riferimento ai requisiti e alle condizionalità del PNRR da rispettare sia nella preliminare fase di stesura, da parte delle Direzioni generali, di bandi, avvisi, leggi di finanziamento, convenzioni con i Soggetti attuatori o relativi atti d'obbligo, sia successivamente per ogni atto o provvedimento funzionale all'attuazione del singolo progetto da parte dei Soggetti attuatori².

Inoltre, le presenti istruzioni forniscono una sintesi dei principi fondamentali e delle priorità trasversali PNRR. Infine, è stato allegato alla presente nota un utile riepilogo della Guida operativa sul principio "Do No Significant Harm" - DNSH (lett. "Non arrecare un danno significativo"), emanata dal MEF, in modo da fornire un inquadramento normativo in ordine agli **obiettivi ambientali europei**.

Si evidenzia che il presente documento risponde ad una finalità meramente comunicativa di una serie di indirizzi operativi utili per l'attuazione, non intendendo esaurire tutte le indicazioni possibili o necessarie. Per una dettagliata disamina delle procedure funzionali all'attuazione del PNRR, si rimanda al Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) PNRR del MIT.

¹ L'art. 9 co. 1 del decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77 (convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108) specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Al fine di fornire un quadro sinottico della terminologia utilizzata da parte del MEF e delle Direzioni generali, si rimanda alla tabella di corrispondenza terminologica di cui all'Appendice 1

2. Principi generali

Come sopra accennato, per le peculiarità del PNRR, le amministrazioni e i Soggetti attuatori, oltre alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile³, sono chiamati a rispettare alcuni specifici principi al fine di garantire l'integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare del:

1. **Conseguimento di Milestone e Target (M&T).** I dispositivi amministrativi per l'attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di M&T prefissati per singolo investimento. Al riguardo i Soggetti attuatori devono garantire il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati secondo gli indicatori di M&T, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di M&T, delle relazioni e dei documenti sull'attuazione dei progetti.
2. **Do No Significant Harm⁴.** Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di "non arrecare un danno significativo" rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. "Regolamento Tassonomia", al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi (su questo specifico punto si veda l'**Allegato 2.1.a e 2.1.c** al Si.ge.co.)).
3. **Tagging climatico e digitale.** Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure siano in grado di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*). L'Allegato VI dello stesso Regolamento fornisce un elenco di campi cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%. Una volta assegnato il singolo progetto di investimento ad uno specifico campo di intervento sarà automaticamente associata una percentuale di valorizzazione del tagging climatico o digitale.
Il Soggetto attuatore verifica, in corso d'opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prevede per la misura d'appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Ministero. Inoltre, il Soggetto attuatore verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell'investimento di singole voci di costo a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico.
4. **Sana gestione finanziaria.** I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato dal Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509 e dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo

³ Ivi comprese: trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.

⁴ Si segnala che la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") è stata aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33 e dalla Circolare MEF-RGS del 14 maggio 2024, n. 22

Regolamento (UE) 2021/241 (si veda anche **l'Allegato 2.1.c al Si.ge.co.**).

5. **Comunicazione e informazione.** I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento.
- Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE. I documenti attuativi riporteranno in prima pagina l'emblema dell'Unione e la dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" nonché il logo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili⁵. Per ulteriori approfondimenti si veda l'allegato 10 al Si.Ge.Co. "Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)".
6. **Conservazione della documentazione.** Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull'obbligo di conservazione, nel rispetto anche di quanto specificatamente previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte del Soggetto attuatore (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell'Amministrazione Centrale titolare degli interventi (MIT), del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2024/2509. A tal fine, il Soggetto attuatore dovrà fornire una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione.

I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti **priorità trasversali**:

- riduzione dei divari territoriali⁶;
- rispetto e promozione della parità di genere⁷;

⁵ Se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi.

⁶ Priorità che si rileva all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241. A tal fine, in sede di conversione del decreto-legge n.77/2021, ovvero all'art. 2 comma 6 bis della Legge n.108/2021, è stata prevista la "clausola del 40%". Si rimanda alla circolare del Ministro per il Sud n.0001724 P 15/10/2021, per le specifiche operative in sede di stesura di qualsivoglia atto di selezione dei progetti. Infine, per quanto di competenza del MIT si rimanda al documento pubblicato sul sito: [Pnrr: investimenti del Mims al Sud per circa 34 miliardi, pari al 56% delle risorse complessive | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#)

⁷ Si rimanda al decreto del 7 dicembre 2021 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità - (GU Serie

- protezione e valorizzazione dei giovani⁸.

2.1 Ulteriori disposizioni per le Direzioni generali del Ministero

Oltre al riferimento ai principi esplicitati fino a questo punto, i dispositivi attuativi emanati dalle **Direzioni generali del Ministero** dovranno prevedere:

- l'individuazione della dotazione finanziaria complessiva dell'avviso, bando o legge, specificando la fonte finanziaria e la relativa consistenza. Inoltre, dovranno essere specificati, tra le fonti, il finanziamento da parte del PNRR, la missione, la componente e l'investimento a cui si riferisce. Infine, andrà esplicitamente riportata l'eventuale previsione di fonti di finanziamento integrative e addizionali;
- la sottoscrizione, nel caso di avviso/bando, di una specifica autodichiarazione da parte del Soggetto attuatore (*format* Allegato A alla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21);
- la presentazione, negli atti di rendicontazione, delle necessarie dichiarazioni, fra cui si ricordano le dichiarazioni di assenza del doppio finanziamento e di aderenza al principio del DNSH;
- il riferimento a specifiche indicazioni sulle modalità, procedure e documentazione attraverso le quali potranno essere richieste variazioni al progetto.
- la descrizione puntuale delle fattispecie che determinano la sospensione e la revoca totale o parziale del contributo, fra cui si evidenzia in particolare il mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dall'investimento tale da pregiudicare il raggiungimento di M&T intermedi e finali ad esso associati e l'accertamento della violazione dei principi del DNSH e *tagging*;
- una clausola di risoluzione per inadempimento, nell'eventualità in cui il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi posti a suo carico e comunque pregiudichi l'assolvimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi posti dalla normativa comunitaria. Laddove i Soggetti attuatori siano delle pubbliche amministrazioni, deve essere inoltre specificata la possibilità di ricorrere al c.d. potere sostitutivo come indicato all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- l'informativa sul conferimento e trattamento dei dati, nonché sulla pubblicazione dei dati ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (si veda l'Allegato E di cui alla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 sulle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti).

2.2 Ulteriori disposizioni per i Soggetti attuatori

Fatte salve tutte le obbligazioni esplicitate nei paragrafi che precedono, nonché quanto previsto nel Si.Ge.Co., il **Soggetto attuatore** dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni di dettaglio:

- assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, inclusa la presenza di professionalità tecniche pertinenti e consone all'intervento di competenza. In particolare, va segnalata l'adozione di un idoneo sistema di controllo interno e di appropriate procedure, funzionali ad assicurare l'ottemperanza alle indicazioni dell'Amministrazione e la *compliance* alla normativa nazionale, europea ed internazionale di riferimento;

Generale n. 309 del 30-12-2021) contenente le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, in attuazione dell'art. 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77. Su questa materia, l'Unità di missione si riserva di emanare specifiche linee guida.

⁸ Ibidem.

- dare piena attuazione all'intervento così come illustrato nella scheda progetto ammessa a finanziamento; garantire l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma e nei modi previsti; sottoporre all'Amministrazione responsabile, celermente e senza indugio, le eventuali proposte di modifica al progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida e indicazioni sul punto;
- mitigare e gestire i rischi connessi alla proposta nonché porre in essere ogni azione idonea al raggiungimento degli step di lavorazione intermedi e finali connessi al conseguimento di M&T ed al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR descritte nella sezione generale del presente contributo;
- trasmettere all'Amministrazione Centrale la Work Breakdown Structure (WBS) del progetto identificando le fasi – sottofasi procedurali standard richieste dall'Amministrazione Centrale, associando la tempistica prevista ad ogni fase – sottofase e il relativo Quadro Economico con i valori di budget; individuare, allo stato di Stato interno lavori (SIL), gli eventuali scostamenti del consuntivato rispetto al pianificato e i fattori che abbiano determinato ritardi o che possano incidere nel rispetto della tempistica definita e nel conseguimento dei milestone e target associati all'intervento. Comunicare tempestivamente tali elementi all'Amministrazione responsabile, adoperandosi per superare e mitigare eventuali criticità⁹;
- assicurare, anche con il concorso del Soggetto realizzatore, il rispetto puntuale della normativa europea e nazionale relativa all'azione amministrativa, in particolare del: d.lgs. n. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*); decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) e sue successive modifiche (D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Correttivo al Codice Appalti") [per i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2024]; l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), del d.lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e del Regolamento (UE) 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), nonché del d.lgs. n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) così come novellato dal d.lgs. n. 101 del 2018;
- assicurare il rispetto della normativa relativa al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 66/2014, all'art. 11, comma 2- bis, l. n. 3/2003 ed alla delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, con specifica attenzione in merito all'effettiva ed agevole tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- adottare il sistema informativo indicato dal MIT per rilevare e archiviare i dati sull'avanzamento procedurale, fisico, e finanziario dell'operazione, al fine di rendere possibile il monitoraggio ed efficientare le rendicontazioni economiche e finanziarie, le verifiche e le procedure di audit. Inoltre, nel caso di delega a Soggetto attuatore esterno, verificare l'avvenuto caricamento dei dati citati; al momento dell'individuazione del Soggetto realizzatore, caricare sul pertinente sistema informativo i dati idonei al vaglio preliminare di conformità delle procedure di aggiudicazione.
- produrre e trasferire all'Amministrazione Centrale, per il tramite del sistema informativo di cui al punto precedente, dati ed indicatori utili a riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e

⁹ Al riguardo si faccia riferimento alla circolare MEF del 21 giugno 2022, n. 27, "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR" e le relative "Linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR" di cui all'Allegato 1 e ss.mm.ii..

della valutazione delle misure PNRR di propria competenza. Tra questi, in particolare, gli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea ed associati ad interventi e sub-interventi, come da tabella in Appendice 2, nonché ulteriori indicatori di impatto, in via di definizione, connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'Agenda 2030 dell'ONU. In relazione agli indicatori comuni, si specifica che i dati richiesti andranno forniti a livello di singolo progetto (corrispondente al CUP), seguendo la metodologia di calcolo che verrà meglio specificata con successive comunicazioni. Si anticipa che, per il calcolo dell'indicatore di *Risparmio sul consumo annuo di energia primaria*, sarà necessario richiedere per ogni intervento su edifici pubblici o privati la Diagnosi Energetica.

- predisporre i pagamenti nel rispetto della scheda progetto, in particolare della sezione relativa al piano finanziario e al cronoprogramma di spesa approvato. Il Soggetto attuatore dovrà inserire nel sistema informativo di cui al paragrafo che precede, ogni giustificativo di spesa necessario ad effettuare i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile (cfr. art. 22 Regolamento 241/2021);
- adottare un sistema di contabilità separata, predisponendo, eventualmente, un autonomo conto dei profitti e delle perdite con apposita e adeguata codificazione contabile. Al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR, detti prospetti dovranno essere in modalità informatizzata ed agevolmente consultabili;
- assicurare, al mezzo di pertinenti controlli di gestione e amministrativo-contabili, la regolarità delle procedure e l'inerenza delle spese sostenute al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, unitamente ai documenti probatori sul raggiungimento di M&T di riferimento, coerentemente con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) e ss.mm.ii. concordati con la Commissione europea. Tutte le predette procedure, se informatizzate, dovranno essere rese in modalità agevolmente consultabile dagli organi di controllo;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute (o dei costi esposti) e degli indicatori di realizzazione associati al progetto nelle modalità e nelle tempistiche previste nella documentazione approvata, nonché secondo quanto indicato nel Si.Ge.Co. e nei relativi allegati;
- tenere informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto; comunicare tempestivamente le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza.

Per un approfondimento degli argomenti trattati si rimanda alle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" allegate alla circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 ([Allegato alla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21](#)). In particolare, si vedano le suddette Istruzioni per un più attento esame sugli interventi finanziabili, sui criteri di ammissibilità, sulle spese ammissibili, nonché sulle modalità di erogazione delle sovvenzioni e dei contributi.

Inoltre, al fine di agevolare la verifica degli elementi descritti nelle presenti Istruzioni, si rimanda alle checklist allegate al Si.Ge.Co. del MIT relative al controllo sugli atti amministrativi (DM di attribuzione delle risorse), sugli atti convenzionali e/o atti d'obbligo tra l'Amministrazione centrale e il Soggetto attuatore nonché quelle relative ai controlli sulle procedure di affidamento. Si segnala che se le prime due fanno riferimento ad attività di controllo svolte dall'Unità di missione nei confronti delle Direzioni

generali competenti, la terza fa parte del *set* documentale che il Soggetto attuatore deve certificare ai fini dell'avanzamento dell'attuazione dell'intervento di propria competenza.

Ad ogni buon fine, l'Unità di missione PNRR si rende disponibile a fornire delucidazioni e chiarimenti che potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: unitadimissione.pnrr@mit.gov.it

Ulteriori link utili:

Sezione del sito MIT dedicata al PNRR: [pnrr_journal | mit](#)

Portale Italia Domani: [Home - Italia Domani - Portale PNRR](#)

Sito RGS MEF: [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolari \(mef.gov.it\)](#)

Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale: [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#)

[Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti" \(italiadomani.gov.it\)](#)

3. Ulteriori documenti

APPENDICE 1 - TABELLA DI CORRISPONDENZA TERMINOLOGICA

APPENDICE 2 - TABELLA SUGLI INDICATORI COMUNI ASSOCIATI ALLE MISURE E SUB-MISURE DI COMPETENZA MIT

ALLEGATO 2.1.a - Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del MIT finanziati dal PNRR

ALLEGATO 2.1.b - Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR

ALLEGATO 2.1.c – Checklist DNSH

APPENDICE 1 Tabella di corrispondenza terminologica

Riferimento	Chiave di identificazione	Livello di Responsabilità (terminologia ufficiale)	Terminologia MEF/REGIS	Terminologia in uso DG-MIT ¹⁰
Investimento-subinvestimento PNRR	Allegato al DM MEF 06.08.2021 (tabella A: PNRR-Italia- quadro finanziario amministrazioni titolari)	MIT	Amministrazione centrale titolare	-
Intervento	Oggetto a cui sono destinate le risorse, come identificato dai DM di ripartizione o da convenzione (aggregazione di CUP)	Soggetto attuatore (di primo livello) ¹¹	Soggetto attuatore	Ente beneficiario
Progetto	Singolo CUP	Soggetto attuatore (di secondo livello) ¹²	Soggetto attuatore esterno	Variabile
Lavori/forniture/ser vizi	CIG	Soggetto realizzatore	Soggetto realizzatore	Soggetto realizzatore

¹⁰ Si tratta della terminologia in uso nelle DG del MIT precedentemente all'elaborazione del Si.Ge.Co., pertanto alcuni atti non riportano la terminologia ufficiale di cui alla terza colonna.

¹¹ Il Soggetto attuatore di primo livello è il soggetto pubblico o privato (secondo le disposizioni del Codice dei Contratti) responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. Opera attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali. In questo caso, nell'ambito della propria struttura individua il RUP che apre il «CUP» associato all'intervento

¹² europee o nazionali. In questo caso, nell'ambito della propria struttura individua il RUP che apre il «CUP»

APPENDICE 2 Tabella sugli indicatori comuni associati alle misure e sub-misure di competenza MIT

Codice misura	Denominazione	Indicatore comune
M2C2 - I 3.3	Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di rifornimento di idrogeno) - RRFCI03
M2C2 - I 3.4	Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di rifornimento di idrogeno) - RRFCI03
M2C2 - I 4.4.1.a	Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti - Veicoli	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria - RRFCI01
M2C2 - I 4.4.1.b	Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti - Infrastruttura	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica e punti di rifornimento di idrogeno) - RRFCI03
M2C2 - I 4.4.2	Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria - RRFCI01
M2C2 - I 5.3	Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici	Imprese beneficiarie di un sostegno (piccole comprese le micro; medie; grandi) - RRFCI09
M3C2 - I 2.1	Digitalizzazione della catena logistica	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati - RRFCI07
M3C2 - I 2.2	Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati - RRFCI07
M5C2 - I 6	Programma innovativo della qualità dell'abitare	Risparmi sul consumo annuo di energia primaria - RRFCI01